



## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto:** Ricorso amministrativo giurisdizionale avanti al Tar Veneto R.G. n. 1528/13 proposto dal sig. Scotton Emilio – Indirizzo di costituzione in giudizio.

L'anno 2018 il giorno VENTISETTE del mese di MARZO  
alle ore 16.25 nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco signor **Riccardo Poletto** e nelle persone dei signori Assessori:

**PRESENTE**

<b>Roberto Campagnolo</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<u>SI</u>
<b>Erica Bertoncello</b>	<b>Assessore</b>	<u>NO</u>
<b>Maria Cristina Busnelli</b>	<b>Assessore</b>	<u>SI</u>
<b>Giovanni Battista Cunico</b>	<b>Assessore</b>	<u>SI</u>
<b>Oscar Mazzocchin</b>	<b>Assessore</b>	<u>SI</u>
<b>Linda Munari</b>	<b>Assessore</b>	<u>SI</u>
<b>Angelo Vernillo</b>	<b>Assessore</b>	<u>SI</u>

con l'assistenza del Segretario Generale dott. Antonello Accadia

**PARERI**

<b>AREA - URBANISTICA</b>	
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000	
(Firma) <u>Walter Stocco</u>	data <u>26/3/2018</u>
<b>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>	
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000	
(Firma) _____	data _____
<b>SEGRETARIO GENERALE</b>	
PARERE FAVOREVOLE PER LA LEGITTIMITA' AI SENSI ART. 35 - 7° COMMA STATUTO COMUNALE	
(Firma) dott. A. Accadia <u>Accadia</u>	data <u>27/3/2018</u>

Accertata l'acquisizione dei pareri e riconosciuta legale l'adunanza

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che il sig. Scotton Emilio ha proposto un ricorso amministrativo giurisdizionale avanti al Tar Veneto notificato al Comune di Bassano e acquisito al prot. com. al n. 69782 del 11.11.2013 (R.G. n. 1528/13) avente per oggetto la declaratoria di nullità e/o l'annullamento previa pronuncia cautelare e con richiesta di risarcimento del danno, oltre che di altri provvedimenti collegati e/o presupposti indicati in ricorso e a cui si rinvia, in via principale della nota prot. com. n. 0044027 del 22.07.2013 del Dirigente Area V Urbanistica avente per oggetto accordo pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 11/2004 per la trasformazione dell'area all'incrocio tra via S. Chiara e via Monte Pertica da zona agricola a zona residenziale di completamento da attuarsi a mezzo di Interventi Edilizio Diretto – ditta Scotton Emilio - nella parte in cui impone al ricorrente che venga corrisposto l'intero tornaconto di euro 78.125,00 in quasi duplicazione e in aggiunta ad opere di urbanizzazione e alla cessione di aree al Comune di Bassano per un importo complessivo di euro 135.986,13;

Dato atto che l'istanza cautelare in primo grado è stata rigettata dal Tar Veneto con ord. n. 599/13 appellata avanti al Consiglio di Stato e nuovamente confermata, essendo stato il ricorso in appello rigettato (ord. n. 1517/14);

Rilevato che finora il Comune di Bassano del Grappa ha ritenuto non necessario costituirsi in giudizio essendo convinto della legittimità dei provvedimenti impugnati, come lo è tuttora, visto anche l'esito dei giudizi cautelari;

Precisato però, e ferma tuttora la convinzione della legittimità dei provvedimenti impugnati di competenza dell'Area V Urbanistica e riguardanti *in parte qua* il citato accordo-pubblico privato, che già nel 2008 il medesimo ricorrente incardinava altro giudizio amministrativo avanti al Tar Veneto (R.G. n. 781/2008) contro il Comune di Bassano del Grappa avente per oggetto il provvedimento dirigenziale – questa volta – di competenza dell'Area IV Lavori Pubblici, con il quale veniva ordinato al medesimo la rimozione della recinzione di terreno di proprietà comunale per potere procedere alla esecuzione del progetto di realizzazione di una rotatoria stradale;

Rilevato che il suddetto provvedimento, dapprima sospeso in sede cautelare dal giudice adito, veniva definitivamente annullato dal Tar Veneto con sentenza n. 688/2009;

Dato atto che per l'ottemperanza alla citata sentenza di competenza dell'Area IV Lavori Pubblici è stato notificato recentemente dal medesimo ricorrente un ricorso per ottemperanza ex art. 114 cpa e pronunce consequenziali acquisito al prot. com. n. 5147/2018;

Precisato che in ordine al citato ricorso per ottemperanza l'Amministrazione comunale ha deciso di costituirsi in giudizio per difendere la posizione e gli interessi del Comune e per le motivazioni meglio precisate nella relativa D.G.C. n. 78 del 20.03.2018 qui richiamata e alla quale si rinvia;

Dato atto pure, al fine di valutare la complessità dell'oggetto del contendere anche sotto il profilo processuale, che parallelamente pende avanti alla Corte d'Appello di Venezia un giudizio civile promosso sempre dal medesimo Scotton – ora appellante soccombente - per l'accertamento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione nei confronti del Comune di area confinante a quella oggetto del presente contenzioso, giudizio civile nel quale il Comune appellato vittorioso in primo grado si è costituito in giudizio mediante il patrocinio di un legale civilista;

Rilevato, ora, per quanto riguarda il ricorso R.G. n. 1528/13 avanti al Tar Veneto riguardante *in parte qua* il suddetto accordo pubblico/privato, ragione del presente provvedimento, che gli atti impugnati col medesimo si intersecano e collegano ai suddetti giudizi (civile e amministrativo);

Preso atto, ora, della dimensione, complessità e delicatezza processuale, economica e sostanziale che l'intera questione, per come si è sviluppata negli anni a tuttora, sta assumendo con possibili riflessi ed effetti, diretti e indiretti, degli esiti dei giudizi tra loro e in particolare, per quel che qui interessa, sul giudizio pendente avanti al Tar Veneto n. 1528/13 nel quale finora il Comune aveva ritenuto non necessario costituirsi;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra argomentato, ora opportuno e necessario costituirsi anche nel giudizio amministrativo giurisdizionale avanti al Tar Veneto rubricato al R.G. n. 1528/13 riguardante il suddetto accordo pubblico/privato e atti ivi richiamati, per difendere e sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati e per opporsi a qualsiasi avversa domanda risarcitoria di danni;

Richiamato per quanto riguarda la propria competenza in materia di vertenze legali, in particolare l'art. 28, lett. p) del vigente Statuto Comunale;

**Tutto ciò premesso,**

Visti gli artt. 48 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Visti gli artt. 27, 28 lett. p), 35 e 39 dello Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

- 1) di esprimere l'indirizzo di costituirsi, per le ragioni in premessa indicate e qui richiamate e facenti parte integrante del presente provvedimento, nel giudizio giurisdizionale amministrativo avanti al T.A.R. per il Veneto R.G. n. 1528/13 promosso dal sig. Scotton Emilio e acquisito al prot. com. n. 69782/13 per l'annullamento dei provvedimenti e richiesta di risarcimento danni meglio specificati nel ricorso di cui trattasi e a cui si rinvia;
- 2) di dare atto che agli atti esecutivi/gestionali conseguenti ed inerenti la presente deliberazione provvederà il dirigente competente per materia;
- 3) di dare atto che il Sindaco *pro tempore* Riccardo Poletto, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato *ad litem* o, in sua assenza, ed in conformità a quanto dispone il vigente statuto comunale ( art. 30), il Vice Sindaco Roberto Campagnolo;
- 4) di specificare che i pareri di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e agli artt. 27, 35 e 39 dello Statuto Comunale sono espressi sul frontespizio della presente deliberazione;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione con votazione unanime e separata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000, al fine di definire quanto prima e formalizzare l'incarico e i rapporti conseguenti al presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Roberto Ruffo

IL SEGRETARIO GENERALE

Anna Maria

---

*Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero \_//\_ allegati per complessive numero\_4\_facciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.*

*Bassano del Grappa, 29 marzo 2018*

*Firmato digitalmente dall'incaricato  
Ida Canton*